COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.1.2007
COM(2007) 34 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/96 al 2001/02

(a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995/96 al 2001/02

(a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio)

La presente relazione di valutazione è presentata dalla Commissione a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio, del 16 luglio 2003, sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto che la Repubblica italiana intende concedere ai suoi produttori di latte[1].

A norma dell'articolo 1 della suddetta decisione l'aiuto concesso dalla Repubblica italiana sostituendosi ai produttori di latte nel pagamento degli importi da essi dovuti alla Comunità a titolo del prelievo supplementare sul latte e sui prodotti lattiero-caseari per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e consentendo agli stessi produttori di estinguere il loro debito mediante pagamenti differiti senza interessi, effettuati su vari anni è considerato in via eccezionale compatibile con il mercato comune a condizione che:

– l'importo sia interamente rimborsato mediante rate annuali di uguale ammontare e

– il periodo di rimborso non superi i 14 anni a decorrere dal 1° gennaio 2004.

A norma dell'articolo 2 della citata decisione la concessione dell'aiuto è subordinata alla dichiarazione dell'Italia al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) di un importo corrispondente alla totalità del prelievo supplementare per i periodi in esame e alla condizione che l'Italia detragga il debito in essere dalla spesa finanziata dal FEAOG in tre rate annuali di uguale importo, rispettivamente nel mese di novembre 2003, nel mese di novembre 2004 e nel mese di novembre 2005.

Con lettera in data 26 agosto 2003 l'Italia ha dichiarato il prelievo supplementare complessivo relativo ai periodi in esame.

Il debito residuo è stato detratto dalle spese finanziate dal FEAOG nei mesi di novembre 2003, 2004 e 2005.

A norma dell'articolo 3 della citata decisione le competenti autorità italiane sono tenute a riferire annualmente al Consiglio e alla Commissione in merito ai progressi compiuti nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2001/02.

In applicazione di tale articolo, con lettera del Ministro dell'agricoltura del 3 ottobre 2005 le autorità italiane hanno presentato al Consiglio e alla Commissione una relazione relativa alla rata del 2004, che tuttavia non conteneva dati sufficientemente aggiornati per permettere alla Commissione di esprimere un giudizio sul controllo e sul monitoraggio di casi in cui non era stato rispettato il termine di pagamento. Con lettera del Ministro dell'agricoltura del 5 ottobre

[1] GU L 184, del 23.7.2003, pag. 15.

2006 è stata presentata una relazione recante i dati aggiornati relativi al pagamento della rata del 2004 e quelli relativi alla rata del 2005.

PAGAMENTO RATEALE DEL PRELIEVO

Dei 25 000 produttori che erano debitori del prelievo supplementare per i sette periodi annuali oggetto della decisione del Consiglio e nei cui confronti i tribunali nazionali avevano emesso un'ordinanza di sospensione del pagamento in attesa delle sentenze definitive, circa 15 200 hanno optato per la possibilità di pagare a rate. La scelta di questa possibilità comporta l'abbandono dei processi in corso. Inoltre, l'eventuale mancato pagamento delle rate annuali comporta l'esclusione da tale regime e, di conseguenza, espone i produttori al procedimento di recupero dell'intero importo dovuto, maggiorato degli interessi maturati.

I 15 200 produttori partecipanti erano debitori di 345 mio EUR circa, che corrispondono a circa un terzo del debito residuo del prelievo sul latte a livello dei produttori. Ne deriva che ha optato per il meccanismo di pagamento a rate la maggior parte dei produttori responsabili dei superamenti più contenuti a livello individuale, mentre i produttori con i superamenti individuali delle quote latte più cospicui (10 000 produttori ai quali è stato imputato in totale un importo di 695 mio EUR per prelievi dovuti nei sette periodi annuali considerati) hanno preferito proseguire i procedimenti avviati dinanzi ai tribunali italiani.

Dalla ripartizione dei pagamenti dovuti nell'ambito delle 14 rate annue indicate nell'allegato 3 della relazione delle autorità italiane emerge che 2 280 produttori partecipanti hanno scelto di estinguere l'intero importo del debito residuo in una sola rata, il che spiega perché l'importo complessivo dovuto della prima rata supera di circa 3 mio EUR quello della seconda rata.

I pagamenti degli importi dovuti sono stati effettuati entro i termini nel 99,6% dei casi per la prima rata e nel 97,9% per la seconda rata, il che ha permesso di incassare circa 53,5 mio EUR. In base all'esperienza fatta con la prima rata c'è da aspettarsi che, dopo le necessarie verifiche e i necessari controlli, la percentuale di pagamento definitiva della seconda rata risulti superiore a quanto indicato attualmente.

Mentre queste percentuali sono senza dubbio indicative dell'impegno generale dei produttori partecipanti a soddisfare i loro obblighi, la Commissione ritiene che il monitoraggio riservato ai casi in cui il pagamento non è stato registrato entro il termine sia un eccellente indice dell'impegno con cui le autorità italiane garantiscono il rispetto del meccanismo di rimborso rateale e la riscossione definitiva dell'intero importo del prelievo dovuto. Il numero relativamente ridotto di pagamenti non registrati dovrebbe inoltre contribuire ad una conclusione rapida dei controlli e al rapido avvio, se del caso, delle procedure di recupero.

Al riguardo, la Commissione non è del tutto soddisfatta di apprendere che i risultati delle indagini effettuate dalle competenti autorità regionali per verificare lo stato dei pagamenti della prima rata annuale, che dovevano essere forniti entro il 31 dicembre 2004, non sono ancora disponibili in 32 casi su 269. Non risultano disponibili le informazioni sulla fase raggiunta dalla indagini intese a verificare la situazione dei pagamenti nei casi ancora pendenti relativamente alla seconda rata.

PRELIEVI PER I PERIODI DAL 1995/96 AL 2001/02 DOVUTI DAI PRODUTTORI CHE NON HANNO ADERITO AL REGIME DEI PAGAMENTI A RATE E TUTTORA CONTESTATI DINANZI AI TRIBUNALI ITALIANI

Si è fatto notare che l'adesione al regime del pagamento rateale è contenuta se si tiene conto dell'ammontare dei prelievi assorbito da tale facilitazione. Ciò significa che per circa 10 000 produttori, ai quali è imputato un prelievo che ammonta in totale a 695 mio EUR e che hanno deciso di portare avanti i procedimenti dinanzi ai tribunali, continua a operare l'impedimento alla riscossione immediata costituito dalle ordinanze di sospensione dei pagamenti emesse dai tribunali italiani in attesa della pronuncia definitiva.

Poiché i produttori che hanno optato per il regime del pagamento a rate rappresentano oltre 37 000 pratiche[2] contestate nel corso dei diversi periodi, il volume di procedimenti giudiziari che è stato abbandonato è comunque significativo, per cui ci si aspetta che questo contribuisca ad un più rapida definizione delle restanti controversie da parte degli organi giurisdizionali.

L'abbandono dei procedimenti giudiziari in corso è stato deciso nel 2004 quale presupposto per poter partecipare al regime del pagamento rateale. L'allegato 18 della seconda relazione indica che nel corso del 2005 sono state pronunciate sentenze a favore dell'amministrazione per un importo di circa 191 mio EUR di prelievo latte contestato, mentre le sentenze o le sospensioni provvisorie emesse a favore dei produttori riguardano un importo complessivo di circa 37 mio EUR. Queste ultime sentenze riguardano in massima parte periodi di riscossione del prelievo successivi ai sette periodi oggetto della decisione del Consiglio.

La Commissione si aspetta che le prossime relazioni diano conto specificatamente dei procedimenti giudiziari relativi ai sette periodi annuali in esame e confermino il pagamento del prelievo dovuto dai produttori che sono risultati soccombenti. Senza queste informazioni la Commissione non è in grado di monitorare correttamente la situazione relativa alla riscossione della parte dei prelievi dovuti dai produttori che non hanno aderito al regime di pagamento a rate.

VARIE

Le relazioni riferiscono in merito ad altri aspetti che, se di per sé non riguardano la situazione dei pagamenti del prelievo nei periodi coperti dalla decisione del Consiglio, sono però indicativi di un miglioramento generale del sistema. In particolare si segnala la drastica riduzione del numero di produttori per i quali si registra un superamento della quota di produzione: si è passati infatti da 12 000 nel periodo 2002/03 a 920 (su un totale di 48 000 produttori) nel 2005/06. A questo andamento positivo non fa purtroppo riscontro una riduzione costante della produzione, la quale dopo un periodo di relativo decremento ha ripreso a salire di 230 000 t nel periodo 2005/06 rispetto al 2004/05.

La Commissione riconosce l'importanza della legge adottata il 25 giugno 2005 che stabilisce la competenza esclusiva dei tribunali amministrativi, a partire da tale data, per la definizione delle cause relative al pagamento del prelievo supplementare. In base alle informazioni fornitele dalle autorità italiane, la maggior parte delle ordinanze provvisorie di sospensione dei pagamenti in passato erano state emanate dal giudice civile o dal giudice di pace. In futuro saranno esclusivamente i tribunali amministrativi a dover definire un numero di cause molto

[2] Informazione ottenuta da fonti indipendenti dalle autorità italiane.

più limitato, in particolare perché scenderà il numero dei produttori che sono debitori del prelievo supplementare, assicurando in tal modo che l'amministrazione sia parte in ognuna delle cause.

CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che i progressi compiuti dalle autorità italiane nel recupero degli importi dovuti dai produttori a titolo del prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 dimostrano una gestione adeguata del regime di pagamento a rate, fermo restando che le autorità regionali devono provvedere con la dovuta diligenza a svolgere tutte le verifiche e i controlli dei casi di mancato pagamento. La Commissione rammenta che nelle future relazioni annuali occorrerà documentare l'andamento dei processi pendenti per i periodi dal 1995/96 al 2001/02 e l'esecuzione delle sentenze definitive che confermano l'esistenza del debito del prelievo.